



TRIBUNALE DI CATANZARO
Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva immobiliare n. 173/2016 r.g.espr.

Il Giudice dell'esecuzione,

letta la relazione-istanza del professionista delegato alle operazioni di vendita depositata il 17.11.22;

vista la relazione richiesta con provvedimento del 29.12.22 e depositata dal medesimo professionista in data 30.12.22 e quanto trasmesso in data 09.01.23;

dato atto che è stato inviato ai creditori il rendiconto della gestione con gli allegati previsti e che non sono state presentate osservazioni al riguardo;

vista la precisazione del credito del creditore procedente depositata in data 03.01.23;

rilevato che ulteriori tentativi di vendita potranno portare alla vendita dei beni pignorati, consentendo comunque un soddisfacimento non irrisorio dei creditori pignorante e intervenuto;

ritenuto necessario prorogare la delega delle operazioni di vendita al nominato professionista;

P.Q.M.

da atto che il rendiconto del custode deve intendersi approvato;

dispone che il detto rendiconto e la relazione del professionista delegato deve essere depositata e inviata ai creditori come da istruzioni già date ogni sei mesi;

proroga la delega all'avv. Luigi Pallone per le operazioni di vendita e la custodia del bene pignorato per ulteriori 18 mesi;

liquida in favore del detto professionista a titolo di fondo spese per la prosecuzione delle vendite l'importo di € 2.000,00 a carico del creditore precedente;

il predetto professionista provvederà nel detto periodo allo svolgimento di non meno di 3 (tre) ulteriori tentativi di vendita, secondo le condizioni previste nell'ordinanza di delega a suo tempo emessa, come aggiornata dalle successive circolari del Tribunale, con riduzione in ciascun tentativo del prezzo base nella misura di 1/5 e con prezzo minimo valido per ciascun tentativo pari al 75% del prezzo base;

in caso di esito negativo dei n. 3 tentativi ulteriori il professionista relazionerà immediatamente al GE e ai creditori con riguardo alle residue prospettive di vendita (visite ricevute od offerte inviate, caratteristiche intrinseche dei beni, ecc.), spese di procedura maturate e da maturare, crediti aggiornati dei creditori (da richiedere agli stessi), chiedendo al GE fissarsi udienza ex art. 164*bis* d.a.c.p.c.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e al Professionista delegato alle vendite.

Catanzaro, lì 18/01/2023

IL G.E.
dott. Luca Mercuri